

CAMERA DEI DEPUTATI N. 831

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORTI, ARMATO, SCALIA, CANESTRARI, MANCINI ANTONIO, ZANIBELLI,
BIANCHI GERARDO, MAROTTA VINCENZO**

Presentata il 14 dicembre 1963

Disposizioni particolari riguardanti il personale esecutivo e ausiliario
dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione tende a stabilire un equilibrio fra la posizione di quella parte del personale esecutivo ed ausiliario dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni che in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363 e delle leggi 27 febbraio 1958, n. 119 e 31 dicembre 1961, n. 1406 ha già conseguito una adeguata progressione di carriera e l'altra parte del personale stesso che, a causa della limitatezza di posti nelle due più alte qualifiche dei ruoli organici del personale esecutivo ed ausiliario, ha subito un ristagno nella progressione di carriera, ristagno che è destinato ad aggravarsi se non si emana un provvedimento legislativo atto a ristabilire un principio di equità fra le posizioni delle parti.

Per questo motivo presentiamo la presente proposta di legge, che riteniamo contenga norme idonee al raggiungimento di questo scopo.

I ruoli organici nei quali è inquadrato il personale di cui ci si occupa, mentre consentono una progressione di carriera a ruolo aperto fino alle qualifiche rispettive di ufficiali di 1^a classe e di agente di 2^a classe, subordinano la ulteriore progressione alla disponibilità di posti nelle qualifiche più

elevate. Ma questa disponibilità si riduce sempre di più a causa dei seguenti due motivi:

- 1^o) scarsa percentuale di posti rispetto alla massa inquadrata nelle prime tre qualifiche;
- 2^o) giovane età della maggiore parte del personale inquadrato nelle due più alte qualifiche.

Ne consegue che l'avvenire di parecchie migliaia di impiegati esecutivi ed ausiliari si presenta veramente oscuro, se non si viene incontro almeno ai più anziani, a quegli elementi cioè che, assunti durante la guerra 1940-45, dopo venti o più anni di servizio di ruolo e non di ruolo hanno acquisito il valido titolo morale per superare lo sbarramento che la limitatezza dei posti frappone e più frapponrà alla loro progressione di carriera.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede perciò la promozione in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di capo ufficio ed equiparati degli ufficiali di 1^a classe ed equiparati che alla data del 30 giugno 1963 abbiano maturato dodici anni di servizio; l'articolo 2 prevede la promozione in soprannumero, per merito comparativo, degli agenti di esercizio ed equiparati, con dodici anni di servizio alla data del 30 giugno 1963, alla qualifica di agente.

Entrambi gli articoli, infine, contemplanò il beneficio del computo dei servizi

prestati in precedenza nei ruoli di carriere diverse e analoghe e ciò ai fini del raggiungimento del periodo di 12 anni di servizio, richiesto per la promozione in soprannumero.

Tale computo è graduato a seconda che il servizio precedentemente prestato sia di importanza pari o minore a quella che si riferisce alla carriera di appartenenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di 1^a classe, gli ufficiali radio-telegrafisti e radioelettricisti di 1^a classe, gli ufficiali tecnici di 1^a classe, gli ufficiali meccanici di 1^a classe e gli assistenti e disegnatori di 1^a classe che alla data del 30 giugno 1963 abbiano maturato 12 anni di servizio nella carriera esecutiva sono promossi in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica superiore.

Al fine di raggiungimento dei 12 anni di servizio, si computa ove necessario, in aggiunta al servizio di ruolo prestato nella carriera esecutiva:

a) per intero il servizio prestato in precedenza in qualità di Ufficiale A. N. degli uffici locali e delle agenzie;

b) per due terzi il servizio fuori ruolo prestato in precedenza in mansioni esecutive e quello di supplente nelle ex ricevitorie;

c) per metà il servizio di ruolo prestato in precedenza nella carriera ausiliaria;

d) per un terzo il servizio fuori ruolo prestato in precedenza in mansioni ausiliarie.

ART. 2.

Gli agenti di esercizio, gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e gli agenti dei trasporti di 2^a classe che alla data del 30 giugno 1963 abbiano maturato 12 anni di servizio nella carriera ausiliaria sono promossi in soprannumero per merito comparativo alla qualifica superiore.

Al fine di raggiungimento dei 12 anni di servizio, si computa, ove necessario, in aggiunta al servizio di ruolo:

a) per intero il servizio prestato negli uffici locali e nelle agenzie in qualità di portalettere effettivo;

b) per due terzi il servizio fuori ruolo prestato in mansioni ausiliarie e quello di portalettere provvisorio negli uffici locali e nelle agenzie.

ART. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e telegrafi farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio.